Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 261

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA, AMATI, BUBBICO, CASSON, CHITI, Rita GHEDINI, Ignazio MARINO, Mauro MARINO, PEGORER, PINOTTI e RANUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2013

Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Questa proposta di riforma degli articoli 68 e 134 della Costituzione si fonda su una duplice, ineludibile, necessità.

La prima è quella di mantenere ferma la tutela della libertà di esercizio della funzione parlamentare nelle forme in cui essa resiste nell'attuale formulazione dell'articolo 68, così come riformato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

La seconda è quella di evitare che questo sistema di garanzia – così prezioso per l'ordinamento democratico e, insieme, così esposto alle tensioni politiche – possa essere messo in discussione da un uso strumentale, a fini politici, del potere di concessione o diniego dell'autorizzazione da parte di maggioranze parlamentari.

In ragione di questo, si propone di affidare ad una Sezione apposita della Corte costituzionale le decisioni oggi collocate in capo alle Giunte per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Si prevede altresì che questa Sezione, presieduta dal Presidente della Corte costituzionale, venga composta da sei giudici, e che l'assegnazione ad essa venga affidata allo stesso Presidente della Corte costituzionale, che dovrà rispettare nella composizione quel criterio proporzionale previsto dall'articolo 135 della Costituzione per la nomina dei componenti della Corte medesima.

Nello stesso senso, si propone di affidare alla Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale le decisioni sulla concessione o il diniego di autorizzazione a procedere per i cosiddetti reati ministeriali.

La disciplina dell'articolo 96 della Costituzione, riformato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sottopone il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica e per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.

Tale impianto viene lasciato inalterato, operandosi solo una modifica nella parte in cui alle attribuzioni delle Giunte per le autorizzazioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica viene sostituita quella della Sezione apposita della Corte costituzionale.

I proponenti confidano che, qualora approvate, queste modifiche contribuiscano al rafforzamento del principio di equilibrio tra i poteri che caratterizza il nostro impianto costituzionale, e soddisfino l'esigenza di sottrarre alla strumentalità politica decisioni importanti per il prestigio e l'autorevolezza delle istituzioni repubblicane.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Senza autorizzazione della Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

Art. 2.

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «della Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale».

Art. 3.

1. All'articolo 134 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale decide in ordine alle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 96.

È presieduta dal Presidente della Corte costituzionale ed è composta da sei giudici.

I componenti della Sezione per le autorizzazioni sono scelti dal Presidente della Corte costituzionale in modo da rispettare la composizione proporzionale della Corte stessa.

Con legge costituzionale sono stabilite le norme per il procedimento di autorizzazione».

Art. 4.

1. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – *1.* L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale per i membri delle Camere del Parlamento, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. L'autorizzazione spetta alla medesima Sezione per le autorizzazioni se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «Camera competente» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale»;

2) al comma 4, le parole: «competente» sono sostituite dalle seguenti: «di appartenenza e al Presidente della Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale»;

c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – *1.* Il Presidente della Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale fissa immediatamente l'udienza ai sensi dell'articolo 5 per procedere in base agli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La Sezione di cui al comma 1 sente i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. La Sezione di cui al comma 1 si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Sezione stessa e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. La Sezione di cui al comma 1, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti»;

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole: «Camera competente» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale»;

2) al comma 3, le parole: «La Camera competente» sono sostituite dalle seguenti: «La Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale» e le parole: «, su relazione della Giunta di cui all'articolo 9,» sono soppresse;

e) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. – *1*. Qualora non si ritenga competente a deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 5 e 10, comma 1, la Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale restituisce gli atti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Sezione concede o nega l'autorizzazione»;

f) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. – *1*. Le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione spettano alla Sezione per le autorizzazioni della Corte costituzionale. La Sezione nega o concede l'autorizzazione nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione degli atti relativi alle richieste di

sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati o senatori. La Sezione, prima di deliberare, invita il parlamentare interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni».

€ 1,00